# CONTRATTO DI SERVIZIO NELLA FORMA DI SCRITTURA PRIVATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO TURISTICO E/O SCOLASTICO A SUPPORTO DELLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ED EDUCATIVE DELL'ENTE PARCO C.I.G: 8449697E89

L'anno 2020, il giorno .... del mese di ...... presso la sede amministrativa del Parco Alpi Apuane, presso la Fortezza di Mont'Alfonso, via di Cerretoli, s.n.c. a Castelnuovo di Garfagnana,

#### TRA

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane (C.F. 94001820466), rappresentato dal Dott. Antonio Bartelletti, Direttore;

E

il Sig. ..., in qualità di legale rappresentante della ditta..., con sede a ..., in via ..., (C.F./p. IVA: ...);

## Si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1 – Generalità

Nel prosieguo del presente atto con il termine "**Parco**" si intende il Parco Regionale delle Alpi Apuane e con "**Affidatario**" il soggetto a cui viene affidato il servizio in appalto.

#### Art. 2 - Oggetto del conferimento

Il presente atto disciplina la gestione del servizio di trasporto turistico e/o scolastico a supporto delle iniziative educative e promozionali dell'Ente Parco, nelle seguenti modalità:

- a) "viaggi ordinari" svolti all'interno delle province di Lucca e Massa-Carrara;
- b) "viaggi straordinari" svolti anche al di fuori delle province sopra dette, con luogo di ritrovo/partenza dei viaggiatori distante meno di 500 km dalla sede del Parco.

# Art. 3 – "Viaggi ordinari"

Sono considerati "viaggi ordinari" quelli che prevedono la seguente modalità:

- raccolta dei viaggiatori in qualsiasi luogo di ritrovo/partenza delle province di Lucca e Massa-Carrara:
- possibilità di più punti di ritrovo/partenza, purché dislocati lungo il percorso di avvicinamento al Parco;
- trasporto in autobus dei viaggiatori verso qualsiasi luogo dell'area parco e contigua, collegato da strade carrozzabili idonee al transito dei mezzi richiesti dall'appalto;
- successiva raccolta dei viaggiatori dopo la visita o l'attività svolta e ritorno in autobus nei luoghi di iniziale raccolta;
- intervallo orario massimo di ciascun servizio inferiore alle 12 h, computato dalla partenza all'arrivo dell'ultimo viaggiatore;
- sono equiparati ai "viaggi ordinari" anche i servizi resi come "bus-shuttle" in occasione di eventi o particolari esigenze, purché il numero totale di km giornalieri percorsi non superi i 300 complessivi e comprensivi di viaggio a/r sul luogo e delle corse della navetta, oltre a rispettare le pause riposo previste per un solo conducente nell'arco massimo delle 12 h di cui al precedente punto.

#### Art. 4 – "viaggi straordinari"

Sono considerati "viaggi straordinari" quelli che prevedono la seguente modalità:

- raccolta dei viaggiatori in qualsiasi luogo di ritrovo/partenza distante meno di 500 km, da calcolarsi come distanza stradale doppia (ovverosia di andata e ritorno) dal punto più estremo di raccolta degli ospiti trasportati fino alla sede legale dell'Ente, a Stazzema (Lucca), frazione Pontestazzemese, presa come punto ideale ed unitario di riferimento per tutto il Parco;
- possibilità di più punti di ritrovo/partenza, purché dislocati lungo il percorso di avvicinamento al Parco;
- trasporto in autobus dei viaggiatori verso qualsiasi luogo dell'area parco e contigua, collegato da strade carrozzabili idonee al transito dei mezzi richiesti dall'appalto;

- successiva raccolta dei viaggiatori dopo la visita o l'attività svolta e ritorno in autobus nei luoghi di iniziale raccolta;
- intervallo orario massimo di ciascun servizio inferiore alle 20 h, computato dalla partenza all'arrivo dell'ultimo viaggiatore.

# Art. 5 – Caratteristiche del servizio e progetto tecnico

Il servizio di trasporto turistico e/o scolastico a supporto delle iniziative promozionali ed educative dell'Ente Parco – come meglio specificato ai precedenti artt. 2, 3 e 4 – deve rispettare le condizioni stabilite dal presente atto e trova conseguenza e coerenza nel progetto tecnico che l'Affidatario ha presentato in sede di gara, come specificato nel disciplinare di gara.

In particolare, il progetto tecnico sviluppa almeno i seguenti punti, con le condizioni all'interno specificate e nei rispetto dei vincoli indicati anche in altre parti del presente contratto di servizio:

#### 5.1 – Dotazione autobus

L'Affidatario deve possedere autobus idonei al servizio affidato, con particolare riferimento al trasporto scolastico, nel numero e caratteristiche definiti al successivo art. 7, per cui ha prodotto l'elenco completo degli stessi autobus, con l'indicazione del tipo, marca, classe ambientale, targa, anno di immatricolazione e numero posti, nonché eventuale presenza di mezzi a trazione integrale; Sono presi in considerazione solo i veicoli dotati di strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale);

#### 5.2. – Conducenti autobus

L'Affidatario deve utilizzare personale idoneo alla guida dei veicoli sopra specificati, per cui deve produrre l'elenco completo dei conducenti a disposizione, con l'indicazione dei nominativi, della data di nascita, della patente di guida (obbligatoriamente D), dichiarando pure il possesso della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone;

## 5.4 – Servizi aggiuntivi offerti

L'Affidatario può mettere a disposizione del Parco eventuali servizi aggiuntivi, comunque sottoposti all'accettazione da parte del Parco, rispetto ai quali devono essere illustrate le caratteristiche salienti e le modalità di svolgimento, al fine di consentite una valutazione esaustiva sulla compatibilità ed integrabilità rispetto al servizio in appalto; nel caso in cui l'Affidatario non intenda offrire ulteriori servizi, lo stesso è tenuto ad evidenziarlo nel progetto tecnico;

#### 5.5 – Esperienza posseduta

Oltre quanto indicato nei precedenti punti, l'Affidatario deve dimostrare la qualità e la quantità dell'esperienza nel settore interessato dal presente appalto, con particolare riferimento agli anni di attività svolta, con particolare riferimento al trasporto scolastico;

#### art. 6 – Attuazione del progetto tecnico

L'Affidatario realizza quanto previsto nel progetto tecnico, secondo la tempistica e le modalità ivi indicate, se approvato e non eccepito da parte del Parco. Eventuali ritardi e/o discostamenti da quanto previsto nel suddetto progetto verranno tempestivamente e adeguatamente motivati dall'Affidatario, che è tenuto ad indicare azioni correttive e/o sostitutive di analogo rilievo. Ove si verifichino situazioni di documentata inefficienza nella realizzazione delle azioni previste nel progetto, il Parco avvierà la procedura di cui agli artt. 13 e 14 e, ove le inefficienze permangano, la procedura di cui all'art. 15.

#### Art. 7 – Ulteriori obblighi dell'Affidatario

Ad integrazione di quanto definito in altri articoli del presente atto, l'Affidatario deve:

- a) possedere almeno 3 autobus, capaci di accogliere da 29 a 40 posti adulti ciascuno (e non oltre, tenuto conto delle caratteristiche della rete stradale interna al Parco);
- b) consentire l'utilizzo contemporaneo dei 3 autobus, come sopra descritti, da lunedì a sabato compresi, anche nelle ore notturne,
- c) mettere a disposizione almeno un autobus nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali;
- d) garantire il servizio richiesto e qui disciplinato, con chiamate da parte del Parco anche fino a sette giorni prima la data di effettivo svolgimento;

La condizione di cui alla lettera a) è dichiarata in sede di gara e sarà sottoposta a continue verifiche, rappresentando motivo, al suo venir meno, di rescissione del contratto.

Le condizioni di cui alle lettere b) e c) – se non rispettate dall'Affidatario – daranno luogo a penalità, come disciplinato nel presente atto, almeno in prima istanza.

#### Art. 8 – Durata dell'appalto

L'appalto ha durata quadriennale e, in ogni caso, ha inizio dalla data di conferimento fino al 31 dicembre 2023.

#### Art. 9 – Condizioni economiche del servizio

A fronte della fornitura del servizio in parola, il Parco riconoscerà all'Affidatario un corrispettivo annuo massimo pari ad € **10.901,64** (diecimilanovecentouno/64) oltre i.v.a. al 22% per un totale di € **13.300,00** (tredicimilatrecento/00).

La ripartizione nelle due tipologie di viaggi, come descritte agli artt. 3 e 4 del presente atto, è competenza esclusiva ed insindacabile del Parco.

È facoltà dell'Ente incrementare l'importo annuo sopra indicato, nella misura massima di € **2.098,36** (duemilanovantotto/36) i.v.a. esclusa, da cui la soglia massima, i.v.a. esclusa, di € **13.000,00** (tredicimila/00) per ogni esercizio, da ripartirsi sempre e comunque tra "viaggi ordinari" e "viaggi straordinari".

I pagamenti saranno effettuati in rate quadrimestrali o semestrali.

L'Ufficio "Affari contabili e personale" del Parco procederà all'acquisizione diretta del DURC dell'Affidatario.

I pagamenti saranno effettuati, di norma, entro 20 giorni dalla presentazione di idonea fattura elettronica ai sensi della vigente normativa, se la documentazione inviata ed acquisita dimostri la sua regolarità.

#### art. 10 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro

L'Affidatario si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei dipendenti e degli incaricati a vario titolo, che trovano impiego nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, ai sensi della normativa vigente, come previsto da contratti, accordi, ecc.

La liquidazione delle fatture dell'Affidatario è subordinata, non solo all'acquisizione di una posizione regolare sul DURC, ma pure alla presentazione di idonea documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti di tutte le tipologie di rapporto lavorativo, non comprese nel DURC stesso, se esistenti.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Affidatario, il Parco provvederà al pagamento delle somme dovute utilizzando gli importi maturati dall'Affidatario per il servizio eseguito. Qualora l'irregolarità denunciata dagli Enti non sia riconosciuta dall'Affidatario, in attesa dell'accertamento definitivo della sua posizione, si procede all'accantonamento del 20% sul pagamento dei corrispettivi se il servizio è in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento finale se il servizio è già stato ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Affidatario delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Affidatario non potrà opporre eccezioni al Parco, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Affidatario, ovvero qualora l'inadempienza dell'Affidatario sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, il Parco si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sul corrispettivo finale.

L'Affidatario si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

## art. 11 – Osservanza delle norme di sicurezza

L'Affidatario è responsabile, nei confronti dei propri dipendenti e/o incaricati a vario titolo, in relazione alle norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integr. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, assumendosi tutti gli obblighi conseguenti.

L'Affidatario è pure responsabile nei confronti del proprio personale e dei passeggeri trasportati dell'applicazione delle norme vigenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, con oneri a proprio carico.

L'Affidatario dichiara, nell'offerta economica, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, su cui non ha agito nessun ribasso d'asta.

Tra il personale dell'Affidatario in servizio devono essere presenti soggetti in possesso della qualifica di addetto al primo soccorso di cui al D.M. 388/2013 e di addetto antincendio di cui al D.M. del 10 marzo 1998. Al presente contratto di servizio, da stipularsi nella forma di scrittura privata, sarà allegato il D.U.V.R.I. se previsto, facendone parte integrante e sostanziale. Lo stesso acquisirà validità immediata con la sottoscrizione dello stesso contratto. In caso di successive modifiche sostanziali delle condizioni di affidamenti dei servizi, il D.U.V.R.I. potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

#### art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all'art. 3.

Per l'esecuzione anche non esclusiva della presente fornitura e riguardo ai contratti eventualmente stipulati tra l'Affidatario e i subcontraenti, dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata Legge.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Parco – in qualità di stazione appaltante – e alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia di eventuale inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente fornitura costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

#### Art. 13 – Penalità

È prevista la risoluzione *de iure* del presente servizio nel caso d'inadempienza grave. Fatti salvi la risoluzione del rapporto di servizio e il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere le seguenti penali:

- a) di € 50,00 per il ritardo nell'arrivo al punto estremo di ritrovo/partenza dei viaggiatori, oltre i 30 minuti rispetto all'orario previsto;
- b) di € 400,00 per ogni giornata di mancata effettuazione o interruzione del servizio;
- c) da € 100,00 ad € 500,00 secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altra inadempienza delle obbligazioni del presente atto non comportante la risoluzione del rapporto di servizio.

## Art. 14 – Inadempienze

Qualora, nel corso dell'espletamento del servizio, si accerti inadempimento da parte dell'Affidatario, ciò verrà tempestivamente contestato per iscritto. A seguito della suddetta contestazione l'Affidatario è tenuto a fornire, entro i successivi quindici giorni, dettagliate giustificazioni in merito. Resta inteso che il Parco può, a suo insindacabile giudizio, accogliere le giustificazioni addotte oppure considerare accertato l'inadempimento. Le giustificazioni eventualmente presentate oltre il termine sopra indicato non saranno comunque prese in considerazione; anche in questo caso, pertanto, si considererà accertato l'inadempimento contestato. A seguito di ripetuti inadempimenti da parte dell'Affidatario, l'Ente si riserva di precedere alla risoluzione del contratto.

#### Art. 15 – Risoluzione

Il Parco ha la facoltà di risolvere di diritto, in tutto o in parte, la fornitura del servizio e di procedere nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento del danno in caso di inadempimento del fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo raccomandata a.r. dal Parco per porre fine all'inadempimento stesso.

In ogni caso, si conviene che il Parco potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con raccomandata a/r, il presente contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

a) qualora venissero meno i requisiti dichiarati dall'Affidatario per la partecipazione alla gara di cui alla presente fornitura o fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate;

- b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nella proposta progettuale presentata;
- c) violazioni degli obblighi convenzionali non eliminate dall'Affidatario anche a seguito di diffida;
- d) motivi di pubblico interesse;
- e) sospensione o abbandono o mancata effettuazione dei servizi affidati.

Il Parco ha inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno dell'Affidatario.

Nel caso in cui l'Affidatario receda dalla fornitura, senza giusta causa, il Parco avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni.

#### Art. 16 - Recesso

Il Parco si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di recedere dal presente contratto, motivando l'atto e con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, nei casi di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi e normativi, ovvero di riorganizzazione interna riguardante i servizi affidati, o per ragioni di pubblico interesse, inderogabili e urgenti.

Nei casi sopra riportati, l'Affidatario non potrà avanzare pretese d'indennizzo a qualsiasi titolo.

# Art. 17 – Responsabilità e copertura assicurativa

L'Affidatario assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile sia penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà del Parco o di terzi, che risultino arrecati dal personale a qualsiasi titolo impiegato, in dipendenza di omissione o negligenza nell'esecuzione della prestazione.

L'Affidatario è tenuto a produrre apposita polizza assicurativa, riguardante espressamente la responsabilità civile nei confronti di terzi (persone o cose), per danni alle persone. Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, l'Affidatario dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa verso terzi (RCA) e comprensiva di copertura di infortunio in salita e in discesa di tutti i trasportati, sia per causa di morte sia d'invalidità permanente, ferma restando l'intera responsabilità della stessa anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurativi. In ogni caso, le polizze devono avere i massimali più alti previsti dalla legge.

Copia delle polizze sopra descritte dovrà essere consegnata al Parco contestualmente alla stipula del contratto di servizio – nella forma di disciplinare d'oneri – ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso.

#### Art. 18 – Definizione delle controversie

Tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza delle presenti norme, qualora non si addivenisse ad un accordo bonario, sono risolte mediante arbitrato rituale ai sensi delle norme del Titolo VIII del Libro Quarto del Codice di Procedura Civile, se la controversia può formare oggetto di compromesso.

Per le eventuali controversie, che non potessero essere preventivamente composte, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Lucca.

#### Art. 19 – Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali – emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. ed integr., in applicazione dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 – il Parco, in qualità di Titolare, nomina l'Affidatario Responsabile esterno del trattamento, in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto. L'Affidatario, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003 e succ. mod. ed integr. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste in materia, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi;

#### Art. 20 - Deroghe

Eventuali modifiche al presente atto o deroghe alle disposizioni ivi contenute o richiamate, devono risultare da appendici contrattuali sottoscritte dalle parti.

# Art. 21 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione di servizi e delle attività oggetto del presente atto affidamento è regolata, in via graduata, dalle disposizioni:

- del disciplinare di gara;
- del presente atto;
- in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integr.;
- ulteriori, normative e regolamentari, relative alla natura delle attività e dei servizi affidati.

#### Art. 22 – Spese e tasse

Tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara e al presente atto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico dell'Affidatario.

## Art. 23 – Conoscenza delle condizioni di appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente atto implica, da parte dell'Affidatario, la conoscenza perfetta e l'accettazione di tutte le norme, generali e particolari, che lo regolano.

	Per presa visione e accettazione Firma del Titolare o del Legale Rappresentante
lì	<del></del>

NB: Il presente atto di gara, firmato dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto concorrente, deve essere inserito nella documentazione di gara.